



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 24 /FLP2005

NOTIZIARIO N°1

Roma, 10 gennaio 2005

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

AGGIORNATI I TRATTAMENTI EROGATI DELL'INPS I NUOVI IMPORTI PER IL 2005

Pensioni – Assegni vitalizi – Pensioni e assegni sociali

Messaggio INPS n° 41682 del 2004.

L'INPS, in attesa di emanare la consueta e specifica circolare, **con il Messaggio interno n. 41682 del 22.12.2004**, ha fornito tutte le tabelle aggiornate per il riallineamento delle prestazioni erogate dall'Istituto in base all'aumento del costo della vita (perequazione automatica) che risulta essere, ai sensi del Decreto 20 novembre 2004 del Ministero dell'Economia, dell'1,9% con decorrenza 1° gennaio 2005.

I nuovi valori sono:

- a) il trattamento minimo mensile di pensione per lavoratori dipendenti ed autonomi è pari ad euro 420,02;
- b) l'importo minimo mensile dell'assegno vitalizio è pari ad euro 239,40;
- c) l'importo minimo mensile delle pensioni sociali minime è pari ad euro 309,02;
- d) l'importo minimo mensile dell'assegno sociale è pari ad euro 347,97.

Si allega in formato pdf, il Messaggio interno n. 41682 del 22.12.2004 frontespizio più le tabelle dei trattamenti previdenziali aggiornati.

L'UFFICIO STAMPA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2004

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2004. Valore definitivo per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 283 del 5 dicembre 2003) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2003. Valore definitivo anno 2002»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 29 ottobre 2004, prot. 8082, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2002-dicembre 2002 ed il periodo gennaio 2003-dicembre 2003 è risultata pari a +2,5;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 29 ottobre 2004, prot. 8083, dalla quale si rileva che **la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2003-dicembre 2003 ed il periodo gennaio 2004-dicembre 2004 è risultata pari a +1,9, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre 2004 la variazione pari a +0,1 dell'indice del mese di settembre 2004 e per i mesi di novembre e dicembre 2004 la ripetizione dell'indice determinato per il mese di ottobre dello stesso anno;**

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2004;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2005, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2004;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2003 è determinata in misura pari a +2,5 dal 1° gennaio 2004.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2004 è determinata in misura pari a + 1,9 dal 1° gennaio 2005, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2004

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni